REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Bologna

SECONDA SEZIONE

R.G. 10228/2021

La Tribunale di Bologna, SECONDA SEZIONE, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Lorella Fregnani, ad esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C.

nella causa civile

tra

, assistito e difeso dall'Avv. FERRARIO FRANCESCA

attrice

e

assistito e difeso dall'

convenuta

CONCLUSIONI

Parte attrice: "*IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare il diritto di credito di nei confronti dell*

e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento dell'importo di euro 9.057,31 per sorte capitale, oltre interessi di mora

maturati e maturandi dalla scadenza sino al saldo effettivo di tutte le fatture di cui all'elenco ai sensi del D.lgs. 231/2002 o del diverso maggiore o minore importo che risulterà dovuto all'esito del presente giudizio. SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: condannare

pagamento dell'importo di euro 440,00 a titolo di risarcimento danni forfettario ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2002, o del diverso maggiore o minore importo che risulterà dovuto all'esito del presente giudizio. IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui

dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte l

e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di degli importi di cui in narrativa o di ogni diversa, maggiore o minore, somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi ex art 1284 cc co 4 maturati e maturandi dalla domanda al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c".

Parte convenuta: *"-IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE:1) Nel rito dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione ex D.lgs. 28/2010; 2) Accertare e dichiarare*

la nullità dell'atto di citazione notificato da

all' *, in data 29.7.2021, in relazione al combinato disposto dell'art. 163 c.p.c. n. 2, n. 3 e n. 4 e dell'art. 164, 4 co., c.p.c. e, in ogni caso, la nullità e/o l'inammissibilità delle domande ex adverso formulate, per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguente effetto e/o provvedimento; 3) Previo ogni eventuale opportuno accertamento e declaratoria, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo a* *e per l'effetto dichiarare inammissibili le domande e, comunque, respingerle perchè infondate in fatto e in diritto -NEL MERITO: previo ogni eventuale opportuno accertamento e declaratoria,-respingere in tutto o in parte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, e, in ogni caso, perchè il credito vantato risulta in parte estinto, in parte soddisfatto, in parte insussistente e/o non dovuto e altresì non provato né nella sua esistenza nè nel suo ammontare e comunque prescritto - in via subordinata, salvo gravame , nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse sussistente un credito di* *. nei confronti della convenuta, accertare e dichiarare l'effettivo minor credito dovuto dall'* *in favore di* *in relazione a quanto effettivamente provato in corso di causa, se non prescritto, tenuto conto altresì dei pagamenti nel frattempo intervenuti nel corso del giudizio (pari a €109.664,40, in linea capitale, come documentato in atti) nonchè delle somme non dovute per tutte le ragioni esposte in narrativa, dichiarando, altresì, cessata la materia del contendere in relazione al maggior credito preteso, tenuto conto dei pagamenti intervenuti nel corso*

del giudizio (come documentati in atti). -in ogni caso: dichiarare inammissibile per carenza dei presupposti e in subordine rigettare le domande ex adverso formulate ex art. 2041 c.c. in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate."

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

, come in atti rappresentata e difesa, ha convenuto in giudizio l' - per ivi sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di € 109.664,40 per capitale, oltre interessi di mora e risarcimento danni forfettari ex art. 6 d.lgs. 231/2002; l'attrice si qualifica cessionaria del credito vantato nei confronti della convenuta da –cedente- in virtù del contratto di cessione del credito e mandato irrevocabile all'incasso stipulato per atto pubblico del novembre 2018 e notificato a mezzo pec dal Notaio rogante in data 6/12/2018 (doc. 1 del fascicolo di parte attrice).

l' , come in atti rappresentata e difesa, si è costituita in giudizio eccependo: a) l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione vertendosi in materia di contratti bancari e d finanziamento; b) la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda ai sensi dell'art. 163 n. 4 c.p.c.; c) la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e l'inopponibilità alla convenuta dell'atto di cessione del credito non notificato nelle forme di legge (secondo le norme per la notifica degli atti giudiziari); d) nel merito si contesta la carenza assoluta di prova circa l'esistenza del credito oggetto di cessione ed il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali sottostanti; e) la non debenza degli interessi di mora in assenza di formale costituzione in mora ed in considerazione

della moratoria Covid 2019 che avrebbe da un lato escluso la responsabilità per inadempimento del debitore e dall'altra sospeso ex lege la decorrenza degli interessi; f) la non debenza di alcun somma a titolo di risarcimento forfettario dei danni (spese di recupero) in assenza di prova dell'asserito danno.

La causa, di natura essenzialmente documentale, è stata posta in decisione sulla base della documentazione acquisita e prodotta dalle parti.

Vanno rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta con riferimento all'improcedibilità del giudizio e nullità dell'atto di citazione. Sotto il primo profilo, si osserva che oggetto del giudizio non è il contratto di factoring intercorso tra l'attrice e la - cedente del credito e delegante all'incasso-, bensì il recupero del credito (oggetto di cessione) maturato nei confronti della cedente e conseguente la vendita di merce di cui alle fatture elencate in citazione. Conseguentemente, e tenuto conto della materia del contendere, il tentativo di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 non è condizione di procedibilità del giudizio.

Sotto il secondo profilo, va ribadito che il *petitum* e la *causa petendi* appaiono sufficientemente determinati in atto di citazione, tanto da consentire alla convenuta di ben comprendere il titolo dell'azione ed approntare un'ampia difesa sia in punto di an che di quantum.

In particolare, la convenuta chiede il rigetto della domanda attorea eccependo da un lato la non opponibilità alla convenuta stessa della cessione di credito in base alla quale l'attrice agisce per inesistenza della notifica secondo le modalità previste dalla legge e per carenza di prova del credito asseritamente ceduto.

Il contratto di cessione di credito dedotto in giudizio –doc. 1 del fascicolo attoreo- è stato "notificato" al debitore ceduto - · con pec del Notaio rogante in data 6/12/2018. Al di là delle infondate eccezioni relative all'indirizzo di posta certificata di partenza e di destinazione, non vi è dubbio che la comunicazione avente ad oggetto la cessione del credito sia pervenuta alla debitrice (circostanza non contesta e provata documentalmente). Non trattandosi di atto giudiziario, la normativa di riferimento non è quella citata dalla difesa della convenuta – notificazioni degli atti giudiziari da parte degli avvocati ai sensi della L. 53/1994-; occorre, invece, far riferimento alla teoria generale in base alla quale la "notificazioni" va intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario; con la conseguenza che la notificazione della cessione di credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell`ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità purché idoneo a porre il debitore ceduto nella consapevolezza della mutata titolarità del rapporto obbligatorio (Cass. n. 28300/2005, n. 5516/2006, n. 1684/2012).

L'art. 69 R.D. 2440/1923 prevede che le cessioni del credito della P.A. devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio, e devono essere notificate alla P.A.; il successivo art 70 dispone che le cessioni devono indicare il titolo e l'oggetto del credito che si intende cedere e non possono cedersi, con un solo atto, crediti verso amministrazioni diverse.

In base all'art.106 D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), la cessione di crediti derivanti da un contratto di appalto è efficace e opponibile alla stazione appaltante (amministrazione pubblica), qualora

questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione; in assenza di rifiuto espresso della cessione da parte della P.A. la cessione stessa si ha per accettata, con conseguente legittimazione del cessionario ad agire per la riscossione del credito ceduto.

Nel caso di specie, sono integrati tutti i requisiti richiesti dalla normativa richiamata per l'opponibilità all'ASL convenuta della cessione di credito di cui si discute: il contratto di cessione stipulato con atto pubblico autenticato dal Notaio è stato "notificato" al debitore ceduto a cura dello stesso Notaio rogante con modalità idonee a porre la stessa Amministrazione debitrice nella "consapevolezza della mutata titolarità del rapporto obbligatorio"; nei 45 giorni successivi non vi è stata alcuna comunicazione di rifiuto da parte della debitrice ceduta per cui la cessione si ha per accettata ed il cessionario è legittimato ad agire per la riscossione del credito oggetto di cessione.

D'altra parte, il comportamento concludente dell'odierna convenuta, che nelle more del giudizio (ed anche prima della notifica della citazione) ha provveduto seppure con notevole ritardo al pagamento parziale del credito azionato in favore del creditore ceduto, conferma da un lato la piena conoscenza in capo all'ASL ed efficacia della cessione, dall'altro l'esistenza del credito in oggetto (circostanza che esonera il creditore da ulteriori prove in ordine alla fonte, natura ed entità del credito azionato). L'attrice ha comunque provato documentalmente l'esistenza del credito ceduto attraverso la produzione delle fatture e della "convenzione per la fornitura di medicinale" stipulata tra Roche Spa e al contrario la convenuta non ha fornito prova di fatti estivi e/o modificativi del credito azionato.

Il ritardo di adempimento da parte della convenuta è provato per tabulas (e non fondatamente contestato), il ché giustifica la domanda di riconoscimento degli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 senza che sia necessaria alcuna formale messa in mora. La difesa convenuta ritiene che nella fattispecie in oggetto trovi applicazione l'art. 3, comma 6-bis, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 in base al quale "il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti"; conseguente, non dovrebbero essere addebitati alla debitrice gli interessi di mora. Si osserva che la disposizione richiamata, considerato il particolare contesto in cui è stata emana, riguardi, in sostanza, la posizione del debitore che si trovi in crisi di liquidità a causa dell'osservanza delle misure di contenimento anti-Covid (ad esempio, per essere titolare di una delle attività commerciali obbligatoriamente chiuse durante il lockdown). Nel caso di specie, la convenuta non deduce crisi di liquidità e/o impossibilità oggettive di adempimento ma, esclusivamente, difficoltà nella predisposizione delle attività burocratiche necessarie ai fini dell'adempimento (carenza di personale in servizio). Peraltro il ritardo nel pagamento delle fatture oggetto di cessione è ravvisabile anche in periodi precedenti l'emergenza Covid. Non sussistano, pertanto, ragioni per escludere l'applicazione degli interessi di mora a fronte del ritardato pagamento di crediti commerciali.

Quanto al risarcimento ex art. 6 D.Lgs. 231/02 nella misura fissa di € 40,00 per ogni fattura pagata in ritardo e/o non ancora pagata, lo stessa si configura come conseguenza automatica dell'inadempimento/ritardo e dell'attività di recupero posta in essere dal creditore. Sul punto si cita Trib. Bologna 3 novembre 2017, n. 2425, est. D'Orazi, secondo la quale il ritardo nel pagamento arreca di per sè un aggravio economico al creditore per cui non deve essere fornita alcuna prova se non la circostanza del ritardo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato, del valore della lite e dell'attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:

-dichiara tenuta e condanna

in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di per i titoli di cui in narrativa, della somma di € 9.057,31 per importo capitale residuo oltre interessi maturati ex art. 5 D. Lgs n. 231/02 su tutte le fatture azionate dalle singole scadenze all'effettivo saldo, oltre € 440,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 D. Lgs n.231/02;

-condanna

in persona del legale rappresentante

pro.tempore alla refusione in favore di delle spese di lite che liquida in complessivi € 786,00 per anticipazioni ed € 7.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Bologna, 19/07/2023

Il Giudice

dott. Lorella Fregnani